

R.G. P.U. n. 50.2026
Liquidazione controllata 50-1.2026



II TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare

in composizione collegiale
composta dai Giudici

dr.ssa ENRICA DRAGO
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

PODESTA' ALESSANDRO, assistito dagli Avvocati Elenio Bidoggia e Maria Carla Oddo

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 50.2026, Liquidazione controllata R.G. 50-1.2026, procedura richiesta in proprio da **PODESTA' ALESSANDRO**;
vista la relazione datata 25.5.2026 redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2 CCII dalla Dott.ssa Manuela Aruta, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa redatto nell'interesse di **PODESTA' ALESSANDRO**, residente in Varazze, piazza Nello Bovani n. 12, con l'ausilio degli Avvocati Elenio Bidoggia e Maria Carla Oddo;

preso atto della situazione economica e patrimoniale del ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla Dott.ssa Manuela Aruta;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:

PODESTA' ALESSANDRO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 318.567,00 e nei confronti di istituti di credito per € 76.268,00; il debito complessivo del Sig. **ALESSANDRO PODESTA'** ammonta a € 651.646,00 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;



circa invece l'attivo PODESTA' ALESSANDRO non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati; è titolare di due conti correnti (il conto corrente n° 000002793X30 acceso in data 24 luglio 2023 presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.A., filiale di Varazze, con saldo creditore al 25 aprile 2026 pari ad € 6.420,13, nonché il conto corrente n° 384120452935 acceso in data 26 gennaio 2025 presso Revolut Bank UAB con saldo creditore al 31 gennaio 2026 pari ad € 48,01), ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di almeno € 1.380,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 49.680,00 (la somma testè menzionata è tratta dallo stipendio che il ricorrente ritrae dalla propria attività di lavoro subordinato, stipendio che ammonta a circa € 3.000,00 mensili netti oltre ad ulteriori € 380,00 mensili da esso percepiti a titolo di assegni familiari); inoltre il ricorrente ha evidenziato che l'attivo a disposizione della procedura comprende anche la propria quota di partecipazione nella società DEV.INN.TECH S.r.l. pari al 45% del capitale sociale, avente un valore nominale pari ad € 6.000,00;

considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la messa a disposizione a favore dei creditori del saldo dei conti correnti ad esso intestati, pari ad € 6.468,14;
- 2) un importo mensile di € 1.380,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 49.680,00;
- 3) la messa a disposizione della propria quota di partecipazione nella società DEV.INN.TECH S.r.l. pari al 45% del capitale sociale, avente un valore nominale pari ad € 6.000,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'OCC Dott.ssa Manuela Aruta che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

rilevato – per quanto attiene al presupposto relativo alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr l'art. 269 comma 2 CCII) – che dalla documentazione in atti non possono essere tratti elementi probatori tali da indurre a ritenere che l'attuale situazione di sovraindebitamento sia causalmente riconducibile a colpa grave del ricorrente e/o che esso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; ritenuto in particolare che sul punto debba essere evidenziato: 1) che dalla documentazione in atti, oltre che dalla relazione redatta dall'OCC Dott.ssa Manuela Aruta, può desumersi che le attuali difficoltà economiche del ricorrente sono state originate dalla situazione di squilibrio economico-finanziario in cui è incorsa tempo addietro la società nell'ambito della quale esso svolgeva la propria attività imprenditoriale (la NACO di [REDACTED] e Podestà Alessandro S.n.c., società posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 23.7.2024); 2) che tale squilibrio economico-finanziario non risulta essere stato causato da operazioni e/o da investimenti imprudenti da parte del Sig. Podestà, essendo viceversa ascrivibile a fattori non direttamente riconducibili alla sua responsabilità (quali ad esempio la contrazione delle commesse e l'insolvenza dei clienti della società, verificatesi soprattutto a decorrere dal periodo pandemico); 3) che ulteriore fattore causale della situazione di sovraindebitamento è poi costituito dall'insorgere in capo al ricorrente, a partire dall'anno 2022, di una dipendenza patologica dal gioco d'azzardo (con conseguente svilupparsi a suo carico di una sindrome ansioso-depressiva, come risulta dalla documentazione medica in atti); 4) che al riguardo va evidenziato che dalla medesima documentazione medica testè menzionata risulta che il ricorrente si è prontamente attivato al fine di superare il proprio stato patologico, intraprendendo a tal fine un percorso di cura e riabilitazione presso il S.E.R.D. della A.S.L. n° 2 Savonese, percorso



che ha poi condotto alla sua completa guarigione (cfr sul punto la relazione in atti, redatta in data 28.10.2025 dallo psicologo del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della A.S.L. Dott. [REDACTED], ove tra l'altro si legge: *“Il paziente Alessandro Podestà, nato il 27.04.1970 a Genova e residente a Varazze in piazza Bovani 12, è stato seguito dallo scrivente servizio per problematiche legate all'azzardopatia, con un percorso terapeutico iniziato alla fine del 2023, anno in cui il paziente ha deciso di rivolgersi al SER.D., onde superare la situazione di dipendenza patologica al gioco in cui era incorso in maniera irragionevole tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Il paziente Alessandro Podestà all'inizio del percorso terapeutico riabilitativo presso il presente SER.D. presentava una dipendenza comportamentale patologica caratterizzata da un persistente comportamento di gioco d'azzardo mal adattivo. Il percorso di riabilitazione, conclusosi nel febbraio 2024, è stato intenso e proficuo in quanto Alessandro si è dimostrato capace di profonda analisi critica recuperando un controllo e una piena coscienza rispetto alla fenomenologia del gioco patologico in cui era precipitato in maniera irragionevole e che nei mesi di dipendenza aveva compromesso le attività personali, familiari o lavorative determinando significative perdite di denaro. La dipendenza da gioco con i suoi aspetti perniciosi e recidivanti ha fatto sì breccia nella mente del paziente, il quale attraverso una crescita ed un consolidamento della consapevolezza ha dimostrato però di avere tutte le carte in regola per poter razionalizzare e placare l'ansia senza distruggere in via definitiva i propri aspetti psicofisici e peggiorare ulteriormente la situazione economica che tale dipendenza, nel suo incidere persistente aveva comportato. Pertanto, per quanto sopra esposto, avendo ottenuto la sobrietà assoluta dall'azzardopatia, in data odierna si può considerare concluso definitivamente il suo percorso di cura con il Serd”*); 5) che sul punto in esame questo Tribunale ritiene di condividere gli orientamenti espressi dalla migliore giurisprudenza di merito, a mente dei quali la dipendenza dal gioco di azzardo che si traduca in una vera e propria patologia (e che non si limiti, quindi, ad una mera dedizione al gioco) è tale da escludere la sussistenza in capo al debitore di una colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento, e conseguentemente non si pone in senso ostativo all'apertura della procedura di liquidazione controllata ed alla concessione, all'esito della procedura medesima, del beneficio dell'esdebitazione (cfr sul punto Tribunale Ravenna 22.07.2021: *“affinché i soggetti ludopatichi possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”*; conforme: Tribunale Catania 11.08.2020; Tribunale Oristano 07.04.2023: *“occorre distinguere quando il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d'azzardo rispetto a quando, invece, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d'azzardo patologico”*);

ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII – che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile percepito dal ricorrente (attualmente pari a circa € 3.000,00 mensili netti, oltre ad € 380,00 mensili circa da esso percepiti a titolo di assegno familiare) e la somma di € 1.380,00 mensili che esso ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria al ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita nonché alle esigenze del proprio nucleo familiare (nucleo familiare composto dalla moglie Sig.ra [REDACTED] – la quale percepisce un reddito da attività lavorativa pari a soli € 900,00 mensili netti – nonché da tre figli conviventi, uno dei quali ancora minorenni);

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del



quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914); ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l’apertura della procedura di liquidazione controllata di PODESTA’ ALESSANDRO, residente in Varazze, piazza Nello Bovani n. 12;

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa MANUELA ARUTA con studio in Savona, via dei Vegerio n° 6/7;

ORDINA

al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell’elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,

ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

visto l’art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



visto l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII,

DICHIARA

che l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile da lavoro dipendente percepito dal Sig. Podestà Alessandro e la somma di € 1.380,00 mensili che esso ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori non è compreso nella procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 3.7.2026

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr.ssa Enrica Drago

